

L'estratto che stai consultando fa parte del volume in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di **Wolters Kluwer**

Torna al libro









369 Deposito del ricorso. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità:

1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

- 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 362;
 - 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;

4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. (1) Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.

[Artt. 123 bis, 134, 135, 137 disp. att.]

SOMMARIO: I. Deposito del ricorso: termine ed altre questioni. - II. Gli atti e i documenti da depositare con il ricorso: la copia della sentenza impugnata. - III. (segue): La procura conferita con atto separato. - IV. (segue): Gli atti e documenti indicati nel n. 4. - V. La trasmissione del fascicolo d'ufficio.

I. Deposito del ricorso: termine ed altre questioni. **1** L'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall'art. 369 ne comporta l'improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio - sancito dall'art. 156 - di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (13/12894; conf. 15/10784; s.u. 18/5301; s.u. 18/5302; 17/25453). **2** L'art. 369, c. 1, c.p.c., secondo il quale il deposito del ricorso per cassazione va eseguito entro venti giorni dall'ultima notifica, va interpretato nel senso che «ultima notifica» è quella eseguita nei confronti di una delle più controparti cui il ricorso deve essere notificato e non lo sia ancora stato in precedenza, non già quella reiterata nei confronti della medesima parte, a meno che la prima notificazione alla medesima parte non debba essere considerata viziata da nullità (16/1958; conf. 12/14411, 06/1635). 3 II materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (15/20893). 4 In tema di ricorso per cassazione, la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, c. 1, l. 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso (15/19623). • Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se eseguita a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia

del ricorso, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito della stampa di una pagina del servizio on line dell'amministrazione postale, la quale attesti l'avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione (17/6918). 6 È configurabile il vizio dell'inesistenza della notificazione del ricorso per Cassazione, oltre che nel caso di mancanza materiale dell'atto, nelle ipotesi in cui si ponga in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività in modo da poter ritenere esistente ed individuabile il potere esercitato e nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento ed in cui la stessa debba considerarsi comunque eseguita, restando esclusi soltanto i casi in cui l'atto sia restituito al mittente. In tal caso si configura, infatti, una notificazione meramente tentata ma non compiuta, dunque omessa (s.u. 16/14916; s.u. 16/14917). **10** La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, non rilevata in sede di legittimità, non è soggetta al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c. e, per l'effetto, non è deducibile in sede di giudizio di rinvio conseguente a sentenza rescindente, potendo, per converso, ove mai non rilevata per errore meramente percettivo nel controllo degli atti del processo, risultare oggetto di ricorso per revocazione art. 395 c.p.c. (16/10028). In tema di ricorso per cassazione, laddove la parte ricorrente eluda l'onere di dimostrare l'avvenuta notifica del ricorso introduttivo alla parte intimata, mediante deposito della ricevuta di ritorno della raccomandata, in assenza di attività difensiva da

⁽¹⁾ Numero sostituito dall'art. 7, d. legisl. 2 febbraio 2006, n. 40 (*G.U.* 15 febbraio 2006, n. 38, suppl. ord. n. 40/L), con effetto dal 2 marzo 2006 per i ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d. legisl. 2 febbraio 2006, n. 40, ai sensi dell'art. 27, c. 2, d. legisl. 40/06. Il testo dell'originario numero 4), in vigore fino al 1º marzo 2006, era il seguente: «4) gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda».

parte dell'intimato medesimo, il ricorso alla Suprema Corte va dichiarato inammissibile (16/17633). ① L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 369 per il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilità, non assumendo alcun rilievo la causa del mancato tempestivo adempimento di tale onere, in quanto nel giudizio di cassazione non trova applicazione l'istituto della rimessione in termini (10/4356; conf. 05/18091, 02/ 12132; 02/2875; 00/9178). **①** La disposizione di cui all'art. 369, che prescrive il deposito del ricorso per cassazione nella cancelleria della S.C. entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione, si riferisce all'originale del ricorso, per cui è improcedibile il ricorso per cassazione del quale non sia stato depositato l'originale con relativa relata di notifica, ancorché il difensore abbia dichiarato la mancata restituzione da parte dell'ufficiale giudiziario, con riserva di depositare l'originale (05/21333). **①** L'art. 155, c. 4, c.p.c., secondo cui la scadenza di un termine, che cada in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, si applica al termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, c. 1, per il deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, dies a quo per il termine dato all'intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale, sicché l'ulteriore termine di venti giorni previsto dall'art. 370, c. 1, per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale, decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine ex art. 369 (14/21105; conf. 06/13201). **10** Ai fini del rispetto del termine stabilito per l'impugnazione, la notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 140 deve intendersi perfezionata quando, in quel termine, il ricorso stesso sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario (s.u. 05/21292). 1 In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità consegue soltanto alla mancanza di sottoscrizione del difensore sull'originale del ricorso (art. 365 c.p.c.), mentre la mancata sottoscrizione della copia notificata via PEC non dà luogo a nullità, a meno che non si determini assoluta incertezza sull'identificazione della parte e del difensore (16/26102). **11 termine breve** di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, in caso di ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., decorre, prioritariarnente, dalla comunicazione di tale ordinanza, sicché la data di quest'ultima non è solo presupposto dell'impugnazione in sé considerata, ma pure requisito essenziale (di contenuto-forma) del ricorso introduttivo, restando onere del ricorrente allegare gli elementi necessari per configurarne la tempestività (15/20236). **1 li ricorso per** cassazione proponibile in base all'art. 348 ter, c. 3, **c.p.c.** avverso la sentenza di primo grado è soggetto all'onere di deposito della copia autentica della sentenza di primo grado e a quello, inerente alla tempestività del ricorso, di provare la data di comunicazione o di notifica dell'ordinanza d'inammissibilità. Tale secondo onere è assolto dal ricorrente mediante il deposito della copia autentica dell'ordinanza con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile qualora la tempestività dell'impugnazione non emerga dalle risultanze del fascicolo d'ufficio trasmesso dalla cancelleria del giudice a quo ai sensi dell'art. 369, c. 3, c.p.c. Il ricorso per cassazione proponibile in base all'art. 348 ter c.p.c., c. 3 avverso la sentenza di primo grado non è soggetto, a pena d'inammissibilità, alla specifica indicazione della

data di comunicazione o di notificazione, se avvenuta prima, dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello per insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento (s.u. 16/25513; in senso analogo v. 18/17020 secondo cui nel caso in cui l'ordinanza sia stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata, il ricorrente deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica del messaggio ricevuto, nonché della relazione di notifica, previa attestazione di conformità di tali documenti analogici all'originale telematico, ai sensi dell'art. 9, cc. 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, e s.u. 18/11850; 18/11270; cfr. anche 17/26737). 6 Nella ipotesi di ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, c. 1, c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi del c. 3 dell'art. 348 ter, c.p.c., deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), senza che sia applicabile il termine «lungo» previsto dall'art. 327 c.p.c. (15/ 15235). • Nelle controversie di opposizione in materia esecutiva, qualora venga pronunciata ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, c. 1, c.p.c. e ne venga fatta comunicazione dalla cancelleria del giudice del gravame, il termine di sessanta giorni, che da essa decorre per l'impugnazione della sentenza di primo grado ex art. 348 ter, c. 3, c.p.c., non soggiace alla sospensione feriale dei termini (15/15239). **18** Ove il ricorso per cassazione **sia stato** notificato a più parti, alcune delle quali, sebbene convenute nel giudizio di appello, risultino ormai estranee alla materia del contendere, il deposito in cancelleria del ricorso, previsto a pena di improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., va eseguito entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data della notificazione effettuata nei confronti della controparte sostanziale, unica legittimata ed interessata a contraddire, irrilevanti essendo le eventuali successive notifiche nei confronti delle altre parti, sicché, il termine di ulteriori venti giorni, concesso a tale parte sostanziale per la notificazione del proprio controricorso, ex art. 370 c.p.c., decorre dalla data dell'avvenuto deposito del ricorso, eseguito rispetto alla notificazione che la riguarda (16/7194; 09/ 26773). **1** L'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, c. 1, per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della S.C. nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro la quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d'ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione di improcedibilità (13/22914; conf. 13/12894; 06/1635, 04/20183; 04/10699. Cfr. anche 01/1630). **② L'im**procedibilità del ricorso per cassazione (per mancato deposito nella cancelleria nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione alla parte contro la quale è proposto), rilevabile anche d'ufficio, impedendo alla S.C. di conoscere il merito del gravame, ha carattere preliminare anche rispetto alla questione circa la necessità di integrazione del contraddittorio (04/14569). **4** L'improcedibilità del ricorso ex art. 41, dovuta al mancato rispetto del termine per il deposito previsto dall'art. 369, non osta all'ammissibilità della richiesta di regolamento avanzata dalla controparte con controricorso qualora questo, contenendo la richiesta di pronuncia delle s.u. sulla questione di giurisdizione, si converta in un autonomo ricorso per regolamento preventivo (s.u. 05/21470). 2 La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (16/ 3193; conf. 11/29297, 08/21969). **3** Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che la stessa sia stata comunicata in forma integrale alle parti dal cancelliere (19/10540). 4 In relazione all'impugnazione, dinanzi alle s.u., di decisione in sede disciplinare emessa dal Consiglio nazionale forense, il termine di quindici giorni dalla notifica previsto dall'art. 66, r.d. 37/34 per il deposito del ricorso presso la cancelleria della S.C. (applicabile, in forza dell'art. 67 del medesimo r.d. 37/34, in luogo di quello, ordinario, di venti giorni stabilito dall'art. 369 per il deposito in generale del ricorso per cassazione), ha carattere perentorio e la relativa inosservanza determina l'improcedibilità del ricorso medesimo (s.u. 11/5410; conf. s.u. 06/15657). 3 Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369, decorre, nell'ipotesi di notifica al procuratore domiciliatario della controparte e alla parte personalmente, dalla prima notifica, atteso che, per il caso in cui la parte abbia eletto domicilio, la legge prevede solo la notifica nel luogo indicato ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale, restando la notifica personale un atto ultroneo cui non può riconoscersi alcun effetto, e rilevando l'ultima notificazione solo in caso di pluralità di parti (09/4536). 1 Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369, decorre, nel caso di **notifica reite**rata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica (08/9967; conf. 17/23264; 17/20543; 06/14456, 97/ 11118). **1** In sede di giudizio di legittimità, qualora la S.C., rilevata la nullità della notificazione del ricorso, ne abbia disposto la rinnovazione, si rende necessario un nuovo deposito dell'atto in cancelleria nel termine fissato, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, c. 1, con decorrenza dalla data della nuova notificazione (03/4073; conf. 98/6332, 97/ 11118). 3 In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il perfezionamento si ha per verificato al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in presenza di contestazioni che investano specificamente la tempestività della notifica del ricorso per cassazione, non integra la necessaria prova certa una indicazione temporale che, pur contenuta nel documento, sia priva di qualunque riferimento idoneo a individuarne l'autore e ad esplicitarne la finalità. In tal caso, la prova rigorosa della consegna tempestiva dell'atto da notificare deve essere offerta attraverso la produzione (nella specie, ex art. 372 c.p.c., trattandosi di dimostrare l'ammissibilità del ricorso) della rice-

vuta, rilasciata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 109 del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229, dell'incarico affidatogli e del documento consegnatogli o dell'attestazione dello stesso pubblico ufficiale della data di ricezione dell'atto da notificare (05/ 23294, 05/15616). **②** La distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario dell'atto, risultante dalla giurisprudenza della Corte cost., trova applicazione solo quando dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all'ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, come per la costituzione dell'appellante o il deposito del ricorso per cassazione, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale degli artt. 165 e 369, al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario, contro cui l'impugnazione è rivolta (07/10837; conf. ad es. 04/13065, 04/6906). **30** Ai fini della verifica del **tem**pestivo deposito del ricorso per cassazione, quando il ricorrente si sia avvalso del servizio postale, assume rilievo la data di consegna all'ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all'art. 369 c.p.c. (16/684; conf. 14/9861, 07/14759). 1 Il principio sancito da Corte Cost. 02/477, che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 149 e 4, c. 3, l. 890/82, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, trova applicazione limitatamente al tema della tempestività della notifica dell'atto, ma non trova applicazione anche con riguardo alla questione relativa alla tempestività del deposito del ricorso ex art. 369. Sicché, in ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale del ricorso per cassazione, il termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, previsto dall'art. 369 a pena di improcedibilità, decorre dalla data di consegna del plico al destinatario (07/14742; conf. 03/11201; cfr. anche 08/1608, G. d. 08, 17, 62). 2 In caso di omesso deposito in cancelleria del ricorso in cassazione inviato a mezzo posta, e mai consegnato per un disservizio postale, è inammissibile, in quanto intempestiva, l'istanza di rimessione in termini formulata solo con la memoria ex art. 380 bis, nell'imminenza della camera di consiglio, a notevole distanza di tempo (nella specie, diciannove mesi) dalla spedizione del plico, attesa la possibilità di conoscere, attraverso i servizi on line delle Poste Italiane s.p.a., la data di consegna della raccomandata e, dunque, di acquisire consapevolezza, in tempi ragionevoli, della causa impeditiva (14/16423). **3** Qualora il **ricorso** per cassazione sia stato **notifi** cato ai sensi dell'art. 140, al fine del rispetto del termine di impugnazione, è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedi-

mento notificatorio nei confronti del destinatario,

procedimento che, nei casi disciplinati dall'art. 140, prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento). Nei casi di cui sopra, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena di improcedibilità dall'art. 369, c. 1, decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario. Nei casi suddetti la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 (s.u. 05/458; conf. 04/8642. In senso in parte difforme, 05/ 2722, per cui la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione, della quale pertanto non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291, e l'inammissibilità del ricorso medesimo). Sebbene la notificazione a mezzo del servizio postale - a seguito di Corte cost. n. 477 del 2002 - è efficace per il notificante già nel momento in cui il plico è consegnato all'ufficiale giudiziario, essa continua a perfezionarsi con la ricezione del plico diparte del destinatario; pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione notificato a mezzo del servizio postale, se il ricorrente non produce l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui mancanza determina l'inesistenza della notifica (04/4900: cfr. anche 17/25552). S Il termine per il deposito del ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 369, c. 1, decorre dalla data nella quale il procedimento notificatorio si è perfezionato anche per il destinatario e, quindi, nel caso della notifica effettuata a mezzo posta, dalla data di ricezione dell'atto, certificata nell'avviso di ricevimento. Ad un tal riguardo, poiché, in base all'art. 5, c. 3, l. 890/82, è consentito al notificante di provvedere al deposito del ricorso nella cancelleria della S.C. anche prima che l'atto notificato gli sia restituito dall'ufficiale giudiziario, non è possibile riconoscere rilevanza, quale causa idonea a giustificare il ritardo con il quale sia stato eseguito il deposito e ad evitarne le conseguenze stabilite dal citato art. 369, al fatto che la restituzione dell'atto notificato sia avvenuta oltre il termine indicato nella disposizione medesima (04/18087). **18** È dalla data in cui si è perfezionata la notifica a mezzo PEC, effettuata nelle forme di cui all'art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 e successive modifiche, che deve essere calcolato il termine di cui all'art. 369, c. 1, c.p.c., per il deposito del ricorso, la cui inosservanza implica l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso medesimo, essendo irrilevante che lo stesso sia stato poi oggetto di notifica anche a mezzo di raccomandate con avviso di ricevimento (17/ 10038). 1 deposito in cancelleria di una copia fotostatica del ricorso per cassazione, in luogo dell'originale, determina improcedibilità del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 369, c. 1, qualora l'omesso deposito dell'originale non consenta alla S.C. di verificare la conformità della copia e di accertare, quindi, che il ricorso possiede i requisiti di cui all'art. 365, senza che rilevi la mancata contestazione tra le parti della conformità tra copia e originale, non trovando applicazione, nella specie, il disposto dell'art. 2719 c.c., il quale riguarda la diversa questione dell'efficacia probatoria di un documento da valere fra le parti (12/15624; conf. 05/26222; 02/ 16385. Cfr. anche 03/13741). 1 In tema di ricorso per cassazione, l'improcedibilità prevista dall'art. 369, c. 1, c.p.c., per il mancato deposito dell'originale del ricorso nel termine di venti giorni dalla notificazione, va dichiarata anche nel caso di invio a mezzo posta di una copia del ricorso priva della relata di notifica; la violazione del termine è rilevabile d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improce-cancelleria della sola copia fotostatica del ricorso per cassazione, privo della relata di notifica, in luogo dell'originale notificato non ne comporta l'improcedibilità ove quest'ultimo venga depositato separatamente, ai sensi dell'art. 372, purché nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notifica ex art. 369, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso (15/870). • La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, comporta non l'inammissibilità del ricorso, ma un vizio della notificazione, sanabile retroattivamente mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso (su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Cassazione) oppure per effetto della costituzione del resistente, il quale in tal caso può chiedere un termine per integrare le proprie difese (s.u. 16/ 18121). 1 In tema di ricorso per cassazione, la mancanza di una o più pagine nell'originale depositato comporta l'inammissibilità del motivo che non sia intellegibile, che non è superabile neppure ove la copia notificata e depositata dal resistente risulti completa, atteso che il ricorso, a pena d'improcedibilità, deve essere depositato in originale entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. e, pertanto, il principio del raggiungimento dello scopo può operare solo grazie ad atti compiuti entro tale termine (15/9262). **②** L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposta dall'intimato sotto il profilo dell'incompletezza della copia notificatagli, per mancanza di alcuno dei fogli o delle pagine, deve respingersi qualora l'originale del ricorso, depositato dal ricorrente a norma dell'art. 369, rechi in calce la relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario, contenente l'attestazione dell'eseguita consegna della «copia» del ricorso, ed essa non sia stata impugnata con la querela di falso, dovendosi ritenere, in difetto di tale querela, che detta attestazione, per effetto di tale locuzione, sia estesa alla conformità della copia consegnata all'originale completo, ciò ricavandosi dal combinato disposto degli artt. 137, c. 2, e 148 (04/15199). Ai fini del riscontro degli atti processuali deve aversi riguardo agli originali e non alle copie, per cui l'eventuale mancanza di una pagina nella copia del ricorso per cassazione notificata può assumere rilievo soltanto se lesiva del diritto di difesa. Ciò, peraltro, va escluso quando (come nella specie) la pagina omessa risulti irrilevante al fine di comprendere il tenore della difesa avversaria e quando l'atto di costituzione della parte contenga una puntuale replica alle deduzioni contenute nell'atto notificato, comprese quelle contenute nella pagina mancante (06/264). 4 In sede di giudizio di legittimità, qualora la S.C., riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne abbia disposto la **rinnovazione** ex art. 291, il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato alla parte è non già quello, previsto dall'art. 369, di venti giorni dalla notificazione del ricorso, bensì quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per la rinnovazione, secondo la previsione dell'art. 371 bis (s.u. 04/13602). **5 In tema di** regolamento di competenza, in caso di mancato deposito della ricevuta comprovante la comunicazione dell'ordinanza impugnata – effettuata ai sensi dell'art. 136, come modificato dall'art. 25, c. 1, lett. d), 1. 183/11 - occorre fare riferimento, ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnazione, ove l'interessato non abbia invocato un termine di comunicazione successivo, alla data di deposito apposta sulla copia autentica dell'ordinanza prodotta, dovendosi escludere che la comunicazione a mezzo PEC del deposito del provvedimento abbia preceduto il deposito stesso (14/14337). 4 Allorquando la data del deposito di un atto in cancelleria deve risultare da annotazione del cancelliere sull'atto medesimo (e dal suo inserimento nell'apposito registro cronologico), l'eventuale omissione o assoluta incertezza sull'esteriorità di tale annotazione (e del suo inserimento nel richiamato registro) non può tradursi in prova della inosservanza del termine stabilito per detto deposito, perché questa omissione costituisce una irregolarità imputabile unicamente al cancelliere, dalla quale non si può dedurre la tardività del deposito stesso, non potendosi escludere che, nonostante l'anzidetta omissione, la parte abbia provveduto a depositare l'atto nel termine stabilito qualora quest'ultima circostanza sia comunque avvalorata da emergenze documentali oggettive riconducibili all'ufficio giudiziario e riferibili allo specifico processo (11/10389). • Il potere della S.C. di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con controricorso, ancorché questo sia improcedibile o inammissibile (01/252; conf. 17/26529; s.u. 81/4859). **8** Il principio sancito dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969, secondo cui le cause di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, trova applicazione anche al termine (che riprende a decorrere dopo la sospensione disposta ai sensi dell'art. 398, c. 4, c.p.c.) per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi che sia stata impugnata per revocazione, nonché al termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione (15/14972). 49 Nel caso di ricorso per cassazione nell'interesse di un minore, la carenza di potere rappresentativo, cui consegue l'inammissibilità dell'impugnazione rilevabile officiosamente, inerendo alla legittimazione processuale, non può essere superata con l'esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall'art. 182, c. 2, c.p.c., attesa l'esclusione, in sede di legittimità, di un'attività istruttoria e la necessità di depositare, a pena d'improcedibilità, i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del suo deposito, salva solo la possibilità di provvedervi successivamente, prima dell'udienza, con notifica di apposito elenco alla controparte (16/20016). **1 luogo in cui la notificazione**

del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (18/7659). 1 In tema di comunicazioni di cancelleria, qualora nell'atto sia stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l'indirizzo PEC di uno dei difensori di fiducia, non è valida la comunicazione effettuata all'indirizzo PEC di altro difensore (19/2942).

II. Gli atti e i documenti da depositare con il ricorso: la copia della sentenza impugnata. • È da ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, costituita dalla produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, anche quando il documento risulti depositato dal controricorrente o sia comunque presente nel fascicolo d'ufficio trasmesso dal giudice a quo. Parimenti, non è possibile applicare la sanzione dell'improcedibilità quando il documento mancante sia comunque nella disponibilità del giudice per opera della controparte o perché la documentazione sia stata acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio (s.u. 17/10648; conf. 19/4370; 18/7039; 18/25176; 17/450). **②** In materia d'impugnazione di cassazione, l'art. 369, c. 2, n. 2, c.p.c., esigendo, a pena d'improcedibilità, che con il ricorso venga depositata copia autentica della sentenza impugnata, esclude che al mancato deposito possa supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga da altri atti del processo e, in particolare, dalla copia depositata dalla controparte o dall'esistenza della sentenza nel fascicolo d'ufficio (15/ 14207; conf. 17/12658; 13/6712 relativa a copie fotostatiche della sentenza mancanti della garanzia di autenticità; 07/3008, G. d. 07, 16; 06/888, 05/28108, 04/6350, 02/17995). 3 Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile. Resta salva l'ipotesi in cui dal ricorso risulti che la sua notificazione si è perfezionata, da lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relativa relata di notificazione, assicura comunque lo scopo, cui tende l'art. 369 c.p.c., di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, c. 2, c.p.c. (18/16325; 19/11386). • Nell'ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la S.C. deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo **d'ufficio** emerga che la sentenza impugnata era stata

notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo c. dell'art. 369 c.p.c. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell'eventuale inammissibilità (18/1295; conf. 16/10582; 16/13333; 15/20883, 14/7469, 13/6706; s.u. 09/9005; s.u. 09/9004). **S**econdo quanto prescrive l'art. 369, c. 2, n. 2, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile qualora non risulti dal fascicolo di ufficio, recante i documenti originali allegati allo stesso, che sia stata depositata unitamente al ricorso la copia autentica del provvedimento impugnato, contenente, come tale, la certificazione di conformità all'originale proveniente da chi ha autorità per verificarne la corrispondenza all'originale stesso (11/4753). 6 E improcedibile, per mancato assolvimento dell'onere di quanto indicato dall'art. 369, c. 2, n. 2, c.p.c., il ricorso qualora manchi qualsivoglia attestazione di conformità all'originale della copia della sentenza allegata alla produzione del ricorrente, e ciò anche laddove sia presente la relazione di notifica a mezzo PEC in calce alla sentenza stessa (17/6657). ②È inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la sentenza impugnata venga prodotta mediante una copia tramessa a mezzo fax in quanto la stessa ha natura di copia fotostatica e non integra, pertanto, il requisito prescritto dall'art. 369, c. 2, n. 2, c.p.c., che esige, invece, la produzione di una copia autentica, cioè di una copia che rechi l'attestazione di autenticità rispetto all'originale della sentenza (16/20628). **1** Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell'art. 369, c. 2, c.p.c., qualora sia depositata una copia della sentenza impugnata "uso studio", priva del visto di conformità, in luogo della copia autentica (16/16498). • In tema di ricorso per cassazione, ai fini della decorrenza del termine lungo, ex art. 327, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, occorre avere riguardo - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2015 - alla seconda annotazione, cui consegue l'effettiva pubblicità della sentenza con il compimento delle operazioni prescritte dall'art. 133, quali misure volte a garantire la conoscibilità della decisione, essenziale per l'esercizio del diritto di difesa (15/6050). • In tema di ricorso per cassazione, il dies a quo per il computo del termine lungo, ex art. 327, decorre dalla pubblicazione della sentenza di appello, che si considera eseguita con la certificazione del suo deposito, mediante apposizione, in calce al documento, della data e della firma del cancelliere. Peraltro, ove il cancelliere abbia apposto in calce al documento due date diverse, l'una attestante il deposito e l'altra la pubblicazione della sentenza, ai fini del computo del menzionato termine occorre procedere ad un accertamento di fatto per verificare il momento dell'effettiva completezza della sentenza, con riferimento ai suoi elementi essenziali, primo fra tutti la sottoscrizione del giudice estensore e del presidente del collegio (14/9482). Nel giudizio di cassazione, la copia della sentenza impugnata, che deve accompagnare a pena di improcedibilità il ricorso ex art. 369, può essere dichiarata conforme all'originale solo dal cancelliere presso il giudice a quo, in quanto unico depositario dell'originale, autorizzato a spedirne copia autentica secondo il disposto degli artt. 2714, c. 1, c.c. e 743 (11/10008; conf. 09/1914). **10** La previsione, di cui al c. 2, n. 2, dell'art. 369, dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al c. 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della S.C. a tutela dell'esigenza pubblicistica (e. quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del c. 2 dell'art. 372, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all'art. 369, c. 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione (10/25070; conf. 10/ 11376, 08/15232, 05/5263, 04/19654). **10** In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza dell'art. 369, c. 2, n. 2, c.p.c., è sufficiente, ove la notifica della sentenza impugnata sia avvenuta a mezzo posta, che il ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, ossia con l'attestazione dell'ufficiale giudiziario della spedizione dell'atto, spettando al resistente l'onere di contestare, attraverso il deposito dell'avviso di ricevimento in suo possesso, il rispetto del termine breve d'impugnazione, atteso che, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata che eviti, in ossequio al principio del giusto processo, oneri tali da rendere eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale, deve tenersi conto che solo il resistente, in qualità di notificante, ha la materiale disponibilità dell'avviso di ricevimento (14/ 19750; 19/6864). **(4)** Al fine di stabilire la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale, occorre considerare non soltanto le statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche le enunciazioni contenute nella motivazione, che costituiscono le necessarie premesse logiche e giuridiche della decisione. Di qui l'esigenza di acquisire la copia della pronuncia, comprensiva della motivazione, una volta che dalla sentenza impugnata si afferma l'estensione del giudicato interno, costituito dalla pronuncia non definitiva, onde il giudice di legittimità, obbligato in presenza di un giudicato interno a rilevarlo d'ufficio e ad applicare la regola del caso concreto in esso fissata, possa procedere all'interpretazione del giudicato alla stregua dell'interpretazione di norme giuridiche, accertandone il significato oggettivo (06/160). **13** Ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall'art. 369, c. 2, n. 2, è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione dell'atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura: è pertanto improcedibile il ricorso al quale sia stato allegato, in luogo della copia autentica della sentenza, un «estratto conforme» della sentenza, rilasciato dalla cancelleria «per uso ufficio», nel quale compaia, oltre all'epigrafe ed all'indicazione dell'oggetto del giudizio, il solo dispositivo, senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto deposito della sentenza da parte del controricorrente o l'esistenza della stessa nel fascicolo d'ufficio (s.u. 06/ 14110). 6 L'improcedibilità del ricorso per cassazione per l'illeggibilità della copia autentica della sentenza depositata è configurabile quando il testo si presenti di impossibile lettura, al punto da indurre a ritenere sostanzialmente eluso l'adempimento richiesto dalla norma, ipotesi che non ricorre ove la pur non agevole lettura della copia prodotta non faccia tuttavia residuare margini di dubbio in ordine alla comprensione del testo (07/1754). **1** Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell'art. 369, c. 2, qualora la copia autentica della sentenza impugnata, depositata dal ricorrente, sia incompleta (15/ 1012; conf. 15/17160, 07/1240,06/17587; 07/17065,05/ 3254, le ultime due relative alla ipotesi di pagine mancanti. Cfr. però 04/2494, secondo cui la procedibilità del ricorso per cassazione non è esclusa dal fatto che la copia autentica della sentenza impugnata, che il ricorrente è tenuto a depositare unitamente al ricorso ex art. 369, c. 2, sia incompleta perché priva di alcune pagine della parte motivazionale nella specie, di due facciate - tutte le volte in cui, come nella specie, il ricorrente stesso si sia attenuto a quanto disposto dal citato art. 369 depositando copia autentica della sentenza impugnata, così come notificatagli dalla controparte, e contenente l'attestazione di conformità all'originale della sentenza della Corte di appello apposta dal cancelliere di detta corte, cui è da attribuirsi l'errore di omesso controllo sulla esattezza della certificazione da lui compiuta; conf. 01/6749, 99/5771, 99/4754. Contra, sia pure in parte, 03/11005 secondo cui viola il disposto dell'art. 369, c. 2, rendendo improcedibile il ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata mancante di una pagina, qualora la pagina mancante contenga allegazioni rilevanti per stabilire se i motivi di censura siano fondati o meno; conf. a quest'ultima massima 16/25407; 01/6748; nello stesso senso cfr. anche 13/28460 secondo cui l'incompletezza della copia autentica della sentenza depositata dal ricorrente principale - vizio non suscettibile di sanatoria, ancorché una copia completa sia stata depositata dal ricorrente incidentale - non comporta l'improcedibilità dell'intera impugnazione, ma impedisce soltanto lo scrutinio dei motivi relativi alle parti mancanti della sentenza impugnata). • Nel caso in cui il controricorrente eccepisca la tardività del ricorso per cassazione, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, e la copia di tale sentenza, depositata dal ricorrente, non rechi la relata della sua notificazione (presente invece nella copia prodotta dal controricorrente), il rilievo dell'improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, c. 2, n. 2, precede quello dell'inammissibilità eccepita dal resistente, e pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile (01/1630). • In tema di ricorso per cassazione (nella specie avverso la decisione emessa in sede disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense), il deposito di una copia incompleta, benché autentica, della sentenza impugnata non è causa di improcedibilità del ricorso stesso se, per il principio

dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello sco**po**, sancito dall'art. 156, c. 3, c.p.c., esso sia tempestivo e l'impugnazione possa essere scrutinata sulla base della pur incompleta copia prodotta perché l'oggetto cui la prima si riferisce è interamente desumibile dalla parte di sentenza risultante da tale copia (16/19675; in senso analogo v. 18/14426). **10** Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione nel caso di produzione di una copia informe del provvedimento impugnato, priva dell'attestazione da parte del difensore di conformità all'originale estratto dal fascicolo informatico non potendo ritenersi soddisfatti i requisiti di forma quanto alla copia, espressamente indicata in ricorso come notificata (18/17265). **a** Allo scopo di dimostrare l'inammissibilità del ricorso per cassazione per il decorso del termine breve di impugnazione. la sentenza impugnata con la relata della sua notificazione può essere prodotta dal controricorrente anche in fotocopia, poiché per i documenti di cui è ammessa la produzione in base all'art. 372 non è prescritto il requisito della autenticità della copia, previsto invece dall'art. 369 riguardo alla copia della sentenza depositata dal ricorrente, ed è quindi applicabile la regola generale posta dall'art. 2719 c.c. (che opera anche per gli atti pubblici) sulla equiparazione della copia fotostatica all'originale, in difetto di una contestazione che abbia espressamente ad oggetto la sua conformità all'originale (00/3736). **2** Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, c. 2, n. 2, c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio. Di talché in mancanza dell'attestazione di conformità dei documenti informatici comprovanti la notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata, il ricorso va dichiarato improcedibile [18/16334; conf. s.u. 18/10266; s.u. 18/22085; 18/ 9812; 17/30765; 18/5588; 17/30918; 17/30622; 17/ 28473; cfr. anche 18/10941 secondo cui l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S.C. (fintantoché innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile telematico) può essere redatta, ex art. 9, cc. 1 bis e 1 ter della l. n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio]. 20 In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza impugnata sia stata notificata con modalità telematiche, l'attestazione di conformità agli originali digitali della copia, formata su supporto analogico, della sentenza e della relazione di notificazione da depositare in cancelleria deve essere eseguita dal difensore del ricorrente mediante sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 9, c. 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, senza che un'attestazione implicita ad essa equipollente possa desumersi dalla sottoscrizione della nota di iscrizione a ruolo e di deposito nella cancelleria, non essendo tale ultima firma finalizzata a certificare alcunché, ma soltanto a riferire al sottoscrittore l'elencazione, sotto la propria responsabilità, degli atti che con essa si depositano (18/12609). 40 II deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento. per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (s.u. 19/8312; 18/27480; s.u. 18/22438). S Fintanto che il processo civile telematico non sarà attivato anche presso la Corte di cassazione, ai fini dell'osservanza dell'art. 369 c.p.c., il difensore del ricorrente, che ha l'onere di depositare la copia conforme all'originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dall'originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell'una all'altro, ai sensi dell'art. 16 bis, c. 9 bis, d.l. n. 179 del 2012, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l'attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche (17/26520). 4 A seguito della nomina del difensore in cassazione e, quindi, dell'assunzione del patrocinio, l'autenticazione della copia della sentenza d'appello, ai fini del ricorso, non può essere effettuata da un altro avvocato cui non sia stata conferita la procura speciale per la proposizione del suddetto ricorso, essendo solo il primo, sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio di legittimità, abilitato all'attività di accesso presso il giudice della sentenza impugnata, al fine di ottenere la copia della sentenza dalla cancelleria o di acquisire le credenziali per l'accesso al fascicolo telematico (18/ 30846). **1** deposito della copia autentica della sentenza impugnata è richiesto, a pena di improcedibilità, anche nel caso di ricorso contro una sentenza non definitiva, ancorché l'art. 369, n. 2, non consideri espressamente tale ipotesi, sicché, nel caso in cui il ricorrente abbia impugnato sia la sentenza non definitiva che quella definitiva, ma abbia depositato solo la copia autentica di quest'ultima, il ricorso va dichiarato improcedibile limitatamente alle censure riguardanti la prima (14/9538; conf. 17/19602; 08/ 18844; 04/13679, 02/13473, 02/12434). **18** L'art. 369 prescrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilità dello stesso, della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, non anche delle altre sentenze pronunciate nello stesso giudizio, che devono essere semplicemente esibite nei modi di legge, quando necessario, per verificare la fondatezza o meno delle censure formulate (00/2112). Anche per il regolamento di competenza trova applicazione la regola che il ricorrente ha l'onere di depositare nella cancelleria della S.C., insieme con il ricorso, la copia autentica, integrale, della decisione impugnata, determinandosi altrimenti, ove il deposito del documento non avvenga nel termine, la improcedibilità del ricorso (03/14536. In parte contra 02/18019). Nell'ipotesi di ricorso per cassazione tempestivamente notificato con allegazione della sentenza non corretta, la produzione da parte dell'intimato della sentenza corretta non rende improcedibile il ricorso (05/9894). 1 E improcedibile il ricorso per cassazio-

ne qualora la parte ricorrente abbia omesso di depositare, insieme con il ricorso medesimo, copia autentica del provvedimento impugnato, contenente l'annotazione dell'ordinanza di correzione di errore materiale pronunciata dalla stessa Corte di appello. Non osta alla dichiarazione d'improcedibilità la presenza, nel fascicolo di ufficio, dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, in quanto detta ordinanza non costituisce il provvedimento impugnato (07/19086, G. d. 07, 43, 58). **1** In caso di ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza resa all'esito del giudizio di rinvio, l'omesso deposito di copia autentica della precedente decisione di annullamento con rinvio resa dalla Corte di cassazione non determina l'improcedibilità del ricorso, atteso che tale sanzione è comminata dall'art. 369, c. 2, n. 2), c.p.c. per la diversa ipotesi del mancato deposito della sentenza o della decisione impugnata; peraltro, trattandosi di una pronuncia della stessa Corte ed emessa nell'ambito del medesimo procedimento, è comunque possibile la sua acquisizione d'ufficio (16/ 20004). 3 In tema di giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica del decreto decisorio dell'opposizione allo stato passivo non corredata della prova della sua notificazione o della sua comunicazione ex art. 99, ult. c., l. fall., benché queste ultime siano state espressamente allegate, determina l'improcedibilità del relativo ricorso, ex art. 369, c. 2, n. 2, c.p.c., atteso che tale omissione impedisce alla Suprema Corte la verifica - a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la mera indicazione delle corrispondenti date nell'epigrafe del ricorso, o la non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il deposito, da parte sua, di una copia con la relata o la presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell'impugnazione (16/9987).

III. (segue): La procura conferita con atto separato. 1 L'art. 369, c. 2, n. 4, nel prescrivere che unitamente al ricorso per cassazione debbano essere depositati a pena d'improcedibilità «gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda», non distingue tra i vari tipi di censura proposta: ne consegue che, anche in caso di denuncia di errores in procedendo, gli atti processuali devono essere specificamente e nominativamente depositati unitamente al ricorso e nello stesso termine (10/303). 2 La norma di cui all'art. 369, c. 2, n. 3, nel sancire, a carico del ricorrente, l'onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l'inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l'impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine (s.u. 02/10722; conf. 98/4266; 19/1271). Il ricorso per cassazione proposto da una persona fisica nell'affermata qualità di procuratore speciale di una società, avendo costui rilasciato in tale veste il mandato al difensore per il giudizio di legittimità, è inammissibile qualora non sia stata prodotta la procura all'uopo conferita dal legale rappresentante

della società, impedendo tale omissione di verificare la effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi dell'asserito procuratore (16/21803).

IV. (segue): Gli atti e documenti indicati nel n. 4. **1** L'onere di deposito degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o degli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, sancito, a pena di sua improcedibilità, dall'art. 369, c. 2, n. 4 ed applicabile anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, è soddisfatto: a) qualora il **documento** sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito di quest'ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l'avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile; b) se il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che lo stesso è depositato nel relativo fascicolo del giudizio di merito, benché, cautelativamente, ne sia opportuna la produzione per il caso in cui quella controparte non si costituisca in sede di legittimità o la faccia senza depositare il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso, oppure attinente alla fondatezza di quest'ultimo e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante il suo deposito, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'àmbito del ricorso (s.u. 13/ 25038; conf. s.u. 10/7161, 11/2966, 08/29279; s.u. 08/28547). 2 Nel giudizio di legittimità, è ammissibile la produzione oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c. di documenti, formatisi anche anteriormente alla proposizione del ricorso, finalizzati all'esercizio di un diritto di difesa di una parte, quando la necessità della produzione sia sorta successivamente al ricorso in virtù di un nuovo orientamento affermato da giurisdizione sovranazionale (15/950). 3 In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, c. 2, n. 4 è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, c. 3, ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (16/195; s.u. 11/ 22726; cfr. anche 11/3522. Contra 10/4898, ove si afferma che gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto il deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono quelli che non fanno parte del fascicolo d'ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata). • Nel giudizio di cassazione, la violazione dell'obbligo di deposito degli atti e dei documenti sui quali il ricorso o il controricorso si fondano è legittimamente predicabile nel solo caso in cui la mancata produzione riguarda atti o documenti (già acquisiti al giudizio di merito) il cui esame sia necessario per la decisione della causa. (10/12028, conf. 05/19132, 03/15063, ove si precisa che il giudizio sulla sufficienza o meno degli atti depositati è rimesso al criterio valutativo del giudice e non della parte. Cfr. però anche 11/2803 per cui il ricorso per cassazione fondato sull'unico motivo costituito dall'omessa pronuncia su un capo di domanda, è improcedibile se, unitamente ad esso, non sia stato depositato l'atto di appello contenente il motivo sul quale i giudici di secondo grado avrebbero omesso di pronunciare, trattandosi dell'atto su cui il ricorso si fonda, e tale onere non può essere adempiuto né con la richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio, né col mero deposito dei fascicoli di parte. quando tale produzione non intervenga nei termini di cui all'art. 369 e non sia indicata la sede ove il documento può essere rinvenuto, né, infine, con la sola riproduzione, all'interno del ricorso, dei passi sui quali lo stesso è fondato). § Nel giudizio di cassazione, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall'art. 369, c. 2, n. 4, nella formulazione di cui al d. legisl. 2 febbraio 2006, n. 40 può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all'intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell'elenco degli atti (15/4350; conf. 18/1374; 16/19784; 16/23351; 10/ 21366; 10/11614; 10/4373, 09/2855, 09/27876, 09/ 15495, s.u. 08/9151, s.u. 10/20075). 6 L'onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell'art. 369, c. 2, n. 4, c.p.c., di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali – nel rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost., letto in coerenza con l'art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli - anche mediante la riproduzione, nel corpo dell'atto d'impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purché il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, nell'elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d'ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modo alla S.C. tutti gli elementi per verificare l'esattezza dell'interpretazione offerta dal giudice di merito (14/15437). • A norma dell'art. 369, c. 1 e 2, n. 4), c.p.c., la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda, sicché, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un accordo conci**liativo**, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, non potendosi considerare sufficiente la riproduzione meramente parziale dell'accordo integrata dal generico richiamo al fascicolo di controparte del procedimento monitorio di asserita produzione dell'atto (15/20842). 8 Il principio di autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione trova applicazione anche con riferimento alla violazione di norme processuali sicché il vizio di ultra petizione non può consistere nella generica affermazione che un determinato articolo del contratto collettivo nazionale di lavoro non è stato richiamato dalle parti (14/25482). 9 In caso di denuncia, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, del vizio di pretesa **violazione** dell'art. 112 da parte del giudice di merito, per avere pronunciato su di una domanda non proposta, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente il ricorso introduttivo del giudizio, purché ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, c. 1, n. 6, e 369, c. 2, n. 4, al fine di verificare contenuto e limiti della domanda azionata (14/8008). • In tema di giudizio per cassazione, la possibilità di valutare la conformità alla legge e al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore pubblico di un contratto integrativo - che non può, come tale, essere direttamente interpretato in sede di legittimità – è condizionata alla specifica produzione e indicazione di quest'ultimo quale contratto su cui si fonda il ricorso, atteso che lo stesso, diversamente dal contratto collettivo nazionale, non è pubblicato nella G.U. (11/19227; conf. 11/8231; 18/7981). **1** L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, c. 2, n. 4 – va riferito sia alle norme collettive della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure mosse alla sentenza impugnata, sia ad ogni altra norma collettiva utile per l'interpretazione delle norme collettive, sempre che essa appartenga alla causa per essere stata dedotta e prodotta nei precedenti gradi di merito (08/ 21080). **1** L'improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell'art. 369, c. 2, n. 4, non può conseguire al mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico, ancorché la decisione della controversia dipenda direttamente dall'esame e dall'interpretazione delle relative clausole, atteso che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l'esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice era già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella G.U., ai sensi dell'art. 47, c. 8, d. legisl. 165/01, sì che la successiva previsione, introdotta dal d. legisl. 40/06, deve essere riferita ai contratti collettivi di diritto comune (s.u. 09/23329; conf. s.u. 09/21558. Contra 09/15815). 1 In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si applica la disposizione di cui all'art. 369, c. 2, n. 4, a tenore della quale il ricorrente è tenuto, a pena d'improcedibilità, a depositare insieme al ricorso «gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda» non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito (s.u. 09/ 21747). 4 Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non incorre nella sanzione di improcedibilità di cui all'art. 369, c. 2, n. 4, allorquando il ricorrente non abbia depositato un documento in esso richiamato e tale atto sia irrilevante ai fini della definizione della questione di giurisdizione (s.u. 15/ 6496). 6 Il conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione è denunciabile in ogni tempo e, dunque, anche nel caso in cui una od entrambe le decisioni siano ancora impugnabili ovvero siano state già impugnate nel merito, necessitando che, unitamente al ricorso per cassazione che denunci il conflitto, sia **depositata**, a pena di improcedibilità (art. 369), copia autentica dei provvedimenti che lo hanno determinato, in quanto indispensabili a risolvere la questione di giurisdizione, con l'annullamento dell'una o dell'altra delle statuizioni in contrasto. Ne consegue che, nell'ipotesi di conflitto negativo, i provvedimenti che hanno determinato il conflitto stesso vanno individuati in quelli che hanno argomentato la declaratoria di difetto di giurisdizione, indipendentemente dalla relativa ed indiretta conferma derivante dalla decisione del giudice di secondo grado investito di questioni diverse da quella di giurisdizione (s.u. 09/21196; conf. s.u. 08/16540). **6** L'onere di depositare, nel termine perentorio fissato per il deposito del ricorso per cassazione, i documenti su cui lo stesso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, c. 2, n. 4, si applica anche nel processo tributario (09/24940). **1** In tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, c. 2, d. legisl. n. 546 del 1992 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, c. 2, n. 4 c.p.c., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, c. 3, c.p.c., a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte (17/28695).

V. La trasmissione del fascicolo d'ufficio. • Il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio nel termine fissato per il deposito del ricorso per cassazione, cioè entro venti giorni dalla notificazione, determina l'improcedibilità del ricorso stesso soltanto se l'esame di quel fascicolo risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità (11/5108; conf. ad es. 08/2558, 06/ 10665, 03/15996, 03/729). **Q** La mancata trasmissione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di merito, nonostante la rituale richiesta del ricorrente ai sensi dell'art. 369, c. 3, c.p.c., non incide sulla regolarità del procedimento, salvo che l'esame degli atti nello stesso contenuti non risulti indispensabile ai fini della decisione (16/5819; 17/7621; cfr. anche 99/ 5113; 99/3241). 3 Il mancato deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio è causa di improcedibilità del ricorso per regolamento di competenza nel caso in cui sia derivata la mancata disponibilità del fascicolo medesimo al momento della decisione e sempre che l'esame di detto fascicolo sia necessario per la decisione (05/19297; conf. 00/ 4806). In sede di regolamento di giurisdizione, il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio ex art. 369, ult. c., determina l'improcedibilità del ricorso quando l'esame di detto fascicolo, non allegato agli atti del processo, risulti indispensabile ai fini della decisione della Corte regolatrice (s.u. 01/7869; conf. s.u. 96/3031, 95/8305).

370 Controricorso. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile. Il controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato. [Artt. 134, 134 bis, 135, 137 disp. att.]

SOMMARIO: I. Il contenuto del controricorso. - II. La procura nel controricorso. - III. La notifica del controricorso e altre questioni.

I. Il contenuto del controricorso. • La parte contro la quale il ricorso per cassazione è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificare al ricorrente nelle forme e nei termini di cui all'art. 370, c. 1. In mancanza di controricorso, la parte non può presentare memorie, ma solamente partecipare alla discussione orale. A tal fine il difensore deve essere munito di procura speciale che, in assenza di controricorso, deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e non può essere apposta validamente a margine di un atto di costituzione diretto a conferire il ministero difensivo, trattandosi di un atto che esula dalla previsione normativa di cui all'art. 83, c. 3, ed estraneo al sistema processuale disegnato dal legislatore per il giudizio di cassazione (05/1737; conf. 12/6222, 04/11160, 02/10933; s.u. 03/3602). 2 Nel giudizio per cassazione, sono necessari per l'ammissibilità del controricorso gli elementi indispensabili per la sua identificazione (l'indirizzo alla S.C., l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validità della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all'albo, munito di procura e l'indicazione della procura), mentre sono rimessi alla prudente valutazione della parte l'esposizione, più o meno analitica, dei fatti della causa e delle ragioni dedotte per contrastare i motivi addotti. Ne consegue che il precetto del c. 2 dell'art. 370 (per il quale «al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile») è sostanzialmente rispettato anche quando il controricorso non contenga l'autonoma «esposizione sommaria dei fatti della causa» (art. 366, n. 3), ma faccia semplicemente riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata, ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso, anche se il richiamo sia soltanto implicito (06/241; conf. 00/7707, 99/14070. V. però 01/14627, secondo cui il controricorso che discute e confuta ogni motivo del ricorso, ma totalmente omette di riferire sui fatti di causa, è inammissibile ai sensi degli artt. 366, c. 1, n. 3, e 370, c. 2). 3 II principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non é essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre é incidentale quello depositato per secondo (14/25662; conf. 04/3004; 03/ 5578, 02/11602. V. anche infra sub art. 371, III). 4 La proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte non può introdurre nuovi e diversi

motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria (s.u. 12/2568). 6 In tema di giudizio di cassazione, l'art. 366 c.p.c. si applica anche al controricorso, sicché esso deve essere proposto con un unico atto nel rispetto dei previsti requisiti di contenuto e forma, dovendosi ritenere inammissibile la successiva notifica di un nuovo atto, a modifica od integrazione del primo, sia per quel che concerne l'indicazione dei motivi, ostandovi il principio della consumazione dell'impugnazione, sia se abbia lo scopo di colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti per la valida impugnazione (15/ 4249). 6 In tema di giudizio di cassazione, il controricorso non deve necessariamente riportare, a pena di inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti di causa, ma deve invece contenere i motivi di diritto su cui si fonda, che ne costituiscono requisito essenziale a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, richiamato dell'art. 370, c. 2 (06/ 5400; conf. 10/13140, 97/3421). • Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (che si estende anche al controricorso), allorquando si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l'àmbito di operatività di detta violazione, con la conseguenza che ove si asserisca la mancata valutazione di atti documentali è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo ricorso (o del controricorso), senza che la S.C. possa ricorrere ad ulteriori indagini integrative (06/4840). Il mero deposito della copia notificata del ricorso per cassazione, effettuato dalla parte nei cui confronti esso è diretto, recante in calce procura alla lite, non ha rilievo alcuno, né come controricorso, essendo del tutto difforme dal modello previsto dall'art. 370, né come memoria ai sensi dell'art. 378, la quale postula la presentazione del controricorso; né come atto utile per partecipare all'udienza di discussione, essendo a tal fine necessario, quando manchi la presentazione di controricorso il conferimento di apposita procura speciale, nelle forme di cui all'art. 83 (02/4618). **9** È inammissibile il controricorso che, benché formalmente intestato alla S.C., contenga il riferimento, quale impugnazione, alla sentenza di primo grado e sia riferito, quale atto costitutivo, all'avverso atto di appello, poiché deve considerarsi difettante degli elementi essenziali indicati nell'art. 366 (come richiamati dal successivo art. 370) e, quindi, inidoneo al raggiungimento dello scopo previsto dall'ordinamento ai sensi della norma generale di cui all'art. 156, c. 2 (10/10606). L'istanza di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 può essere proposta anche nel giudizio di legittimità per il risarcimento dei danni causati dal ricorso per cassazione, purché essa sia formulata nel controricorso con una prospettazione

della temerarietà della lite riferita a tutti i motivi del ricorso, essendo altrimenti impedito alla S.C. l'accertamento complessivo della soccombenza dolosa o gravemente colposa, la quale deve valutarsi riguardo all'esito globale della controversia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua interezza (12/21805; conf. 11/20914; 07/24645; s.u. 03/17300). **1** In tema di giudizio di cassazione, non si verifica consumazione del diritto di impugnazione, ai sensi dell'art. 387, qualora, dopo un primo ricorso non depositato nel termine di cui all'art. 369, venga proposto un secondo ricorso prima che sia stata pronunciata l'improcedibilità del precedente e detta riproposizione avvenga, ex art. 325, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del primo ricorso (equivalendo questa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante) e, ex art. 327, nel termine annuale dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Nel caso di tempestiva riproposizione, poi, il termine di venti giorni prescritto dagli artt. 370 e 371 per la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale deve ritenersi decorrente dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del **primo ricorso** e non del secondo, atteso il rilievo da attribuire alla data di notificazione di tale primo ricorso, non depositato, ai fini del computo del termine breve per la sua valida riproposizione (04/ 17411, conf. 11/8306).

II. La procura nel controricorso. 1 V. anche sub art. 365. 2 In forza dell'estensione, ai sensi dell'art. 370, c. 2, delle disposizioni riguardanti il contenuto del ricorso per cassazione, il controricorso deve essere dichiarato inammissibile se la procura speciale al difensore, apposta sull'originale, non sia stata trascritta nella copia notificata, non consentendosi in tal caso alla controparte di controllare l'anteriorità del mandato rispetto alla notificazione dell'atto (01/4529). • Nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anziché in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest'ultimo, né per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l'avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell'atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l'anteriorità del conferimento del mandato stesso (s.u. 14/13431; 06/ 19066. Nello stesso senso v. anche 07/5867, 06/1016, 05/1826, 04/16349, 03/9366, 02/10933, 02/4991, 00/ 12422; s.u. 01/14539, 00/405). • Qualora l'originale del ricorso per cassazione o del controricorso (contenente, eventualmente, anche il ricorso incidentale) rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte conferentegli tale procura, la mancanza di detta firma e della menzionata autenticazione nella copia notificata non spiega effetti invalidanti, purché la copia stessa contenga **elementi** – come l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente - idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale (07/636). • Nel giudizio di cassazione, la procura speciale rilasciata in calce alla richiesta di comunicazione della fissazione dell'udienza, prevista dall'art. 377, c. 2, anziché in calce o a margine del controricorso, rende quest'ultimo inammissibile, non potendo la procura speciale essere rilasciata in

calce o a margine di atti diversi da quelli indicati dall'art. 83, c. 3 (02/7157). 6 Nel giudizio di cassazione, il difensore non è abilitato a partecipare all'udienza di discussione se il mandato sia stato rilasciato (nella specie, da intimato che non abbia presentato tempestivo controricorso) a margine di un «atto di costituzione e resistenza», poiché la procura speciale, relativa a tale giudizio, non può essere apposta in margine o in calce ad atti diversi da quelli elencati nell'art. 83, c. 3, c.p.c. (14/25505). È inammissibile, ai sensi dell'art. 370, c. 2, in relazione all'art. 365, il controricorso sottoscritto dal difensore privo di procura speciale rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza ex adverso impugnata per cassazione (04/7926). Per il disposto dell'art. 370 c.p.c. la parte contro la quale è diretto il ricorso per cassazione e che non abbia proposto controricorso, può partecipare alla discussione orale senza che occorra, a tali limitati fini, che la procura speciale al difensore venga previamente notificata al ricorrente (01/875). ① La procura per il ricorso per cassazione ha, ex art. 365, carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare ex professo il particolare giudizio di legittimità, sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare, per cui tale procura è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata; è pertanto inammissibile il controricorso e ricorso incidentale - cui, in forza degli artt. 370 e 371, è applicabile il citato art. 365 – allorché la **procura** sia stata conferita a margine dell'atto introduttivo della precedente fase di giudizio e sia, perciò, anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato (03/ 3410). • Deve essere dichiarata l'inammissibilità del controricorso in cassazione (e, conseguentemente, delle successive memorie) nel caso in cui la procura faccia riferimento ad un «mandato agli atti nei precedenti gradi di giudizio». Nel procedimento di cassazione, infatti, a norma dell'art. 370, al controricorso si applicano, per quanto è possibile, le norme degli artt. 365 e 366, con la conseguenza che esso deve essere sottoscritto da avvocato cassazionista munito di procura speciale, ossia specificamente rilasciata al fine in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata contenente l'indicazione della procura, se conferita con atto separato (09/25702). • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione (e del controricorso) è sufficiente che la sottoscrizione del difensore esista sull'originale e che di essa vi sia menzione nella copia notificata, non rilevando che la sottoscrizione stessa non sia ripetuta in detta copia (s.u. 05/5207, conf. 02/11478). **10** In tema di procedimento per cassazione, con riferimento alla certificazione di autenticità della sottoscrizione che la parte appone nella procura speciale ad litem, rilasciata in calce o a margine del ricorso (o controricorso), nel caso in cui tale certificazione sia compiuta da avvocato che non sia ammesso al patrocinio davanti alla S.C., ciò costituisce mera irregolarità allorché l'atto (ricorso o controricorso) sia firmato anche da altro avvocato iscritto nell'Albo speciale e indicato nella procura **come codifensore** (conf. a questa parte della massima 18/25385). Tale irregolarità non comporta dunque la nullità della procura ad litem, sanabile per effetto della costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti con specifiche argomentazioni l'autografia della firma di rilascio della procura (06/17103; conf. 06/15718, s.u. 03/10732. Cfr. anche 12/20790 per cui il controricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo può essere validamente notificato su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore del controricorrente per il giudizio di legittimità ma non abilitato all'esercizio davanti alle magistrature superiori; conf. 17/10403). B L'inammissibilità del controricorso, perché notificato oltre il termine fissato dall'art. 370, comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che può partecipare in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso delle spese del giudizio per cassazione sopportate dal resistente vanno escluse le spese e gli onorari relativi al controricorso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed all'onorario per lo studio della controversia e per la discussione (10/11619; conf. 01/14944).

III. La notifica del controricorso e altre questioni. **1** V. anche *sub* art. 369. **2** Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell'art. 370 c.p.c., non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso la Corte perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente; ne consegue che, in mancanza di notificazione, poiché l'atto depositato non è qualificabile come controricorso, all'intimato non è consentito il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c. ed è preclusa la partecipazione alla discussione orale del ricorso (14/25735; conf. 08/22928). 3 In tema di giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 366, c. 2, nel testo introdotto dalla l. 183/2011, è inammissibile il controricorso notificato presso la cancelleria della S.C. anziché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso (13/ 26696). • In tema di giudizio di cassazione, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 3 bis della l. n. 53 del 1994, è valida la notificazione del controricorso avvenuta, tramite posta elettronica certificata, successivamente all'emanazione delle norme regolamentari attuative del d.m. n. 44 del 2011 contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni da farsi per via telematica dagli avvocati e, cioè, del provvedimento del 16 aprile 2014 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014 ed entrato in vigore il 15 maggio 2014 (16/20307; 17/ 30372). 3 Nel giudizio di cassazione, a seguito dell'entrata in vigore della l. 183/11, n. (avvenuta il 1-1-12), la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma deve essere effettuata, a pena di nullità, all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'ordine professionale ed indicato in ricorso, fermo restando che, ai sensi dell'art. 156, c. 3, ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo (14/13857). 6 L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in «estensione.doc», anziché «formato.pdf») ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (s.u. 16/7665). • In tema di giudizio di legittimità, deve essere dichiarata d'ufficio l'improcedibilità del controri-corso, notificato con modalità telematiche, in caso di mancato deposito in cancelleria delle ricevute di accettazione e consegna della notificazione dell'atto (previste dall'art. 6 del d.p.r. n. 68 del 2005), in copia analogica munita di attestazione di conformità con sottoscrizione autografa del difensore ex art. 9, c. 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; tale declaratoria non impedisce però, in caso di rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal controricorrente ma limitatamente alla partecipazione alla discussione orale (18/7900; cfr. in senso analogo 18/12605). **3** In tema di notificazioni degli atti di impugnazione in cassazione, non costituisce causa di nullità il compimento dell'attività di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario territoriale, anziché da parte di quello di Roma, atteso che, ai sensi dell'art. 1 della l. 20 gennaio 1992, n. 55, la notificazione del ricorso e del controricorso (come nella specie) dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove abbia sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale. Peraltro, qualora il controricorso abbia raggiunto lo scopo di portare tempestivamente a conoscenza del ricorrente le deduzioni dell'avversario, risulta del tutto irrilevante, ai sensi dell'art. 156, c. 3, l'eventuale nullità della notificazione (14/23172). • La notifica del controricorso, e dell'eventuale ricorso incidentale, sebbene venga compiuta quando il giudizio di cassazione è già iniziato, interessa anche il luogo in cui è stata pronunziata la decisione impugnata e perciò, al pari della notifica del ricorso (principale), è atto di competenza promiscua, per modo che competente a effettuarla deve essere ritenuto pure l'ufficiale giudiziario appartenente all'ufficio unico delle notificazioni presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione (07/4035; Cfr. anche s.u. 11/5407; 10/16592 secondo cui il detto principio si applica anche al regolamento preventivo di giurisdizione). • Il principio secondo cui la notificazione dell'atto di impugnazione deve avvenire mediante consegna di tante copie quante sono le parti contro cui l'impugnazione è proposta, ancorché unico sia il procuratore presso cui esse abbiano eletto domicilio, non si applica agli atti - come il controricorso in cassazione – che mirino a resistere al gravame, per i quali pertanto, nel caso di ricorso proposto da pluralità di ricorrenti difesi da unico professionista, è sufficiente la notifica di unica copia dell'atto nel domicilio degli stessi eletto presso il comune difensore (07/16959). **①** La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata dalla costituzione in giudizio della parte intimata, con efficacia ex tunc (a differenza dell'ipotesi di omissione o inesistenza giuridica della notificazione), con la conseguenza, fra l'altro, che tale efficacia sanante non è esclusa per il fatto che il controricorso risulti notificato oltre il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, di cui all'art. 327 (04/6417; conf. 01/12596, 01/2600, 96/8748, s.u. 01/ 14539). **10** In tema di notificazione degli atti processuali, in base al principio secondo cui il procedimento notificatorio si perfeziona, per quanto riguarda il richiedente, alla data di affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario (non potendo ricadere sul notificante le conseguenze di un ritardo a lui non imputabile: v. Corte Cost. 02/477), deve ritenersi tempestivo il controricorso per cassazione che, consegnato all'ufficiale giudiziario entro il termine di cui all'art. 370, sia stato notificato oltre detto termine a causa dell'erroneità dell'indirizzo del destinatario. qualora tale errata indicazione sia contenuta nel ricorso per cassazione, essendo il ritardo dovuto a fatto non ascrivibile al controricorrente (05/6316).

 Ai fini della verifica della tempestiva notifica del **controricorso** in cassazione, da compiersi ex art. 370 c.p.c. nei venti giorni successivi al deposito del ricorso, che, a propria volta e ai sensi dell'art. 369 c.p.c., deve avvenire nei venti giorni dalla sua ultima notificazione, il momento perfezionativo di quest'ultima si identifica con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (15/24639). • In tema notificazioni con modalità telematica, l'onere di indicare nell'atto notificato in corso di procedimento l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo della causa, previsto a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, dagli artt. 3 bis, c. 6, e 11 della l. n. 53 del 1994, assolve al fine di consentire l'univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione; ne consegue che, ove l'atto contenga elementi altrettanto univoci, quali - nel caso del controricorso o nel ricorso incidentale per cassazione – gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156, c. 3, c.p.c., avendo comunque raggiunto il suo scopo (18/17022). **16** Nel giudizio di cassazione, qualora la **notificazione** del controricorso e del ricorso incidentale abbia avuto luogo per via telematica, l'inosservanza dei requisiti prescritti dall'art. 1, lett. a) e c), l. 183/93 (nella specie, dovuta all'effettuazione della comunicazione da parte di domiciliatario non munito di procura e senza dichiarazione di conformità all'originale della copia teletrasmessa) si traduce nella nullità dell'atto, che resta tuttavia sanata, ai sensi dell'art. 156, c. 2, con conseguente ammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale, ove il ricorrente abbia comunque potuto replicare al contenuto degli stessi, dovendosi ritenere che, nonostante le irregolarità della trasmissione, l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato (10/6237). 6 La rilevabilità dell'inammissibilità del ricorso per cassazione notificato tardivamente rispetto al termine breve, decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata, non può essere esclusa per il fatto che il controricorso, con il quale si eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione e si indica la prova documentale della notifica della sentenza, sia a sua volta tardivo, ove tale prova documentale, ancorché depositata unitamente al controricorso, sia posta a disposizione del ricorrente (01/252; conf. 89/886). **①** L'**inam**missibilità del controricorso, perché notificato oltre il termine fissato dall'art. 370, comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che può partecipare in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso delle spese del giudizio per cassazione sopportate dal resistente vanno escluse le spese e gli onorari relativi al controricorso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed all'onorario per lo studio della controversia e per la discussione (05/11275; conf. 05/9023). **10** Con riferimento alla notifica del controricorso e del ricorso incidentale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso, ma sia stato soltanto tentato (nella specie, in luogo ove il domiciliatario era del tutto ignoto), si è di fronte ad un atto non già nullo, ma radicalmente inesistente, con conseguente inammissibilità del controricorso e dell'impugnazione incidentale (03/1069). • La tardività della notificazione del controricorso al ricorrente non ne determina l'inammissibilità, se esso sia stato tempestivamente notificato ad un altro dei legittimi contrad-

dittori (s.u. 00/1161). D È inammissibile il controricorso, contenente ricorso incidentale, notificato alla parte personalmente e non al difensore di essa, che, a seguito della costituzione, diventa il destinatario delle notificazioni degli atti c.d. endoprocessuali solo in base alla relazione che si determina tra il procuratore medesimo e la parte da lui rappresentata. Né la nullità della notifica del controricorso e contestuale ricorso incidentale, implicando la decadenza dal diritto di proporre ricorso incidentale e, quindi, l'inammissibilità di questo, può essere esclusa sotto il profilo del raggiungimento dello scopo dell'atto (nella specie, dimostrato dal deposito della memoria del ricorrente, con la quale è stata eccepita l'inammissibilità del ricorso), in quanto l'àmbito di applicazione dell'art. 156, c. 3, è circoscritto alle nullità di ordine processuale derivanti da vizi di forma, con esclusione dei casi di decadenza dall'azione, incidenti sul diritto materiale della parte (02/ 17404). **②** Nel caso in cui il **ricorso** per cassazione sia notificato non al procuratore costituito, ma alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore medesimo, la notifica non può ritenersi effettuata presso persona e in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto e, pertanto, non è inesistente ma solo **nulla** per inesatta individuazione della persona del destinatario (non anche del luogo in cui la consegna doveva essere effettuata o della persona nei cui confronti la consegna stessa doveva essere eseguita), con la conseguenza che detta nullità è sanata ove l'intimato abbia svolto, con il controricorso, la propria attività difensiva (01/3796; conf. 01/8166, 00/15082. Cfr. anche nello stesso senso, 05/908 e 07/3455). **20** La notifica del ricorso per cassazione al domicilio reale della parte costituita nel precedente grado di giudizio non determina la inesistenza giuridica dell'impugnazione bensì la sua nullità, sanata con effetto ex tunc dal tempestivo deposito del controricorso (04/8893). 3 In caso di morte della parte verificatosi dopo la pubblicazione della sentenza, trovando applicazione l'art. 328, l'impugnazione notificata al procuratore della parte originaria anziché al successore universale, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164, c. 1, trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius; tale nullità è suscettibile di sanatoria, per effetto della costituzione del successore a titolo universale, con efficacia ex nunc, a norma dell'art. 164 (08/4721). 4 In tema di ricorso per cassazione, è nulla la notificazione del controricorso non già, come previsto dall'art. 370, al domicilio dal ricorrente eletto nel ricorso, bensì presso il procuratore non domiciliatario, giacché in tal caso l'atto risulta consegnato, in violazione dell'art. 160, a persona diversa da quella cui doveva essere effettuata; peraltro, alla declaratoria di nullità non può farsi luogo, ai sensi dell'art. 156, ult. c., laddove lo scopo cui l'atto è destinato risulti comunque raggiunto, come nel caso in cui il ricorrente replichi al contenuto dell'atto, a tale stregua dimostrando di averne avuto piena conoscenza (05/ 6152). 6 Nel giudizio di cassazione, la regola posta dall'art. 366, c. 2, circa l'esecuzione delle notificazioni al ricorrente presso la cancelleria, nel caso in cui lo stesso non abbia eletto domicilio in Roma, è posta a favore dell'intimato, il quale, nella medesima ipotesi, può eseguire ritualmente la notificazione del controricorso anche presso il difensore domiciliatario (00/4529). 6 L'osservanza delle disposizioni, contenute negli artt. 366, c. 2, e 370, secondo cui, se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, il controricorso e il ricorso incidentale devono essergli notificate presso la cancelleria della S.C., non è prescritta a pena di nullità. Pertanto, non può essere dichiarata la nullità della notifica se questa, benché non effettuata nel luogo predetto, abbia raggiunto ugualmente il suo scopo, che è quello di portare l'atto a conoscenza del ricorrente (03/617). ① La circostanza che la notifica del controricorso in cassazione, tentata in tempo utile al domicilio eletto dal ricorrente, non possa ivi essere eseguita essendo il domiciliatario, indicato nel ricorso, già deceduto prima della notifica del ricorso, è inidonea ad evitare la dichiarazione di inammissibilità del controricorso stesso, potendo questo, nella situazione prospettata, essere notificato tempestivamente presso la cancelleria della S.C. ai sensi degli artt. 366 e 370, stante la nullità dell'elezione di domicilio (03/ 8988). 2 La notifica del ricorso per cassazione al codifensore costituito della parte appellata, privo della qualità di domiciliatario della medesima per il giudizio di appello, deve ritenersi nulla e non inesistente, poiché il professionista presso cui l'atto risulta effettuato è pur sempre un difensore costituito del destinatario, con la conseguenza che tale nullità è senz'altro sanata ove quest'ultimo si costituisca in giudizio (06/1108).

Îl principio secondo cui qualora il ricorrente per cassazione abbia eletto domicilio presso il difensore ma non in Roma, la notificazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale è fatta presso la cancelleria della S.C. (art. 366, c. 2), mira a tutelare non il ricorrente medesimo ma la controparte, alla quale, pertanto, deve riconoscersi la facoltà di effettuare validamente detta notificazione presso il difensore domiciliatario (04/13617). O Qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato nella cancelleria del giudice di appello, nonostante l'avvenuta elezione di domicilio presso il procuratore costituito per il precedente grado di giudizio in un luogo situato nell'àmbito del Comune dell'ufficio giudiziario adito, la notifica è inesistente, ma il deposito del controricorso prima della scadenza del termine per l'impugnazione ne determina la sanatoria con effetto ex nunc, rendendo ammissibile il ricorso (09/8377). 1 Nel giudizio di cassazione, la notifica del controricorso contenente ricorso incidentale ad un difensore diverso da quello risultante dalla procura apposta a margine del ricorso principale è da considerare inesistente anziché nulla – con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale - in quanto espletata in un luogo assolutamente non riferibile alla persona del destinatario, a nulla rilevando l'identità di tale luogo (medesimo indirizzo di studio) e il fatto che il difensore destinatario abbia assistito la parte nel giudizio di merito (s.u. 08/3395). **②** Qualora la notificazione del ricorso per cassazione ad un difensore agente extra districtum in appello, che abbia eletto domicilio in quel giudizio, venga effettuata sia presso il suo studio, sia presso il domiciliatario, il termine per la notificazione del controricorso decorre dal perfezionamento della prima notificazione, se anteriore (17/15351). 3 Nel giudizio di legittimità, l'istanza di rimessione in termini per la notifica del controricorso, depositata dall'intimato che non abbia provveduto al relativo adempimento nei termini di cui all'art. 370, non è suscettibile di esame da parte del collegio ove il difensore, a cui sia stato conferita procura speciale ex art. 83, c. 2, contestualmente al deposito dell'istanza medesima, od un suo delegato, non compaia all'udienza di discussione ex art. 379 poiché l'esercizio del diritto di difesa della parte, rilevante per il dovere decisorio della Corte di cassazione, è solo quello i cui conte-

nuti vengano manifestati tramite la partecipazione all'udienza di discussione (15/7361). **②** Qualora il ricorso per cassazione sia notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, il vizio della notifica è sanato, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo; tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all'art. 370, non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo (15/4977). 3 In sede di regolamento di giurisdizione si configura il litisconsorzio necessario cosiddetto processuale relativamente a tutte le parti del processo, cui si riferisce la richiesta di regolamento, e in tale giudizio trova applicazione la norma l'art. 331, in ordine all'integrazione del contraddittorio nel termine all'uopo fissato (con conseguente declaratoria di inammissibilità, qualora tale ordine sia rimasto inosservato), essendo il regolamento di giurisdizione soggetto ai principi delle impugnazioni per quanto riguarda l'instaurazione del contraddittorio. La finalità di garantire la presenza di tutte le parti necessarie per il regolamento della giurisdizione, peraltro, può essere assicurata anche attraverso la notifica del controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto da tale istanza. Ne consegue che, ove il ricorso per regolamento non risulti notificato ad una delle parti del giudizio a quo, ma a detta parte sia stato notificato il controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto dall'istanza di regolamento, tale ultima notifica è di per sé sufficiente a consentire l'intervento della stessa parte nel giudizio per regolamento preventivo e ad escludere la necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio (s.u. 14/7179; conf. s.u. 04/22990; s.u. 02/1945). 3 La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369, di richiedere l'**iscrizione a ruolo** del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (16/3193; 11/29297; conf. 08/21969). **1** In tema di giudizio di cassazione, quando **con il** controricorso il litisconsorte si sia limitato ad aderire alla richiesta del ricorrente principale senza formulare una propria domanda di annullamento, totale o parziale della decisione sfavorevole, si è in presenza di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell'impugnazione principale, non essendo al riguardo necessaria la proposizione di un ricorso incidentale (16/10329; conf. 06/7564). 3 Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga proposto contro una sentenza resa in un giudizio con pluralità di parti in situazione di scindibilità, senza che i motivi di ricorso riguardino la statuizione della sentenza rispetto ad una delle parti e con avvertimento a quest'ultima che il ricorso le viene notificato, ex art. 332, solo al fine di provocare l'eventuale impugnazione da parte sua dei capi della decisione che la

riguardino, il deposito di controricorso ad opera di tale parte, ove il ricorso venga rigettato, non giustifica alcuna liquidazione delle spese in favore del medesimo controricorrente, giacché non si è determinata alcuna soccombenza del ricorrente nei suoi confronti (08/4961). Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso sia rigettato, ma il controricorso sia inammissibile per mancanza di motivi ed il controricorrente non abbia svolto alcuna attività difensiva, nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese (09/12171). • La tardività del de**posito** del controricorso nella cancelleria della S.C., in quanto effettuato oltre il ventesimo giorno dalla notificazione, comporta l'improcedibilità del controricorso medesimo, ancorché difetti un'espressa previsione da parte della norma che fissa l'indicato termine (art. 370, c. 3). Tale sanzione deriva, infatti, dal sistema, che impone alla parte che intende portare tempestivamente a conoscenza del giudice e del ricorrente le proprie ragioni, presentando memorie prima dell'udienza di discussione, di sottostare all'onere processuale che le è imposto (05/ 18091). • Il termine, di complessivi quaranta giorni, di cui agli artt. 369 e 370, per il deposito del controricorso per cassazione con contestuale ricorso incidentale decorre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, dalla data della prima notifica, ancorché sia stata effettuata in quella data a due o più parti, a meno che detta notifica non debba considerarsi viziata da nullità, nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica (16/8704; 06/14456). **②** Il **termine** per la proposizione del ricorso alle s.u. della S.C. avver-

so pronuncia del Consiglio di Stato e per il deposito del controricorso è soggetto a sospensione feriale anche quando la pronuncia impugnata verta in materia di pubblico impiego (s.u. 07/26087; conf. s.u. 02/14895).
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche è disciplinato dalle norme del vigente codice di procedura civile che regolamentano l'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 del r.d. n. 1775 del 1933 alla disciplina del codice processuale del 1865 non deve intendersi come recettizio, ma come rinvio formale, ossia non alle specifiche norme richiamate, bensì al contenuto di esse come mutato nel tempo. Ne consegue che la parte cui sia stata notificata l'impugnazione, ove intenda, a sua volta, proporre controricorso o ricorso incidentale, deve farlo nei termini stabiliti dagli artt. 370 e 371 c.p.c. (16/26127). • In tema di giudizio di cassazione. è inammissibile una "memoria di costituzione" presentata dalla parte intimata che non abbia previamente notificato al ricorrente il controricorso nel termine previsto dall'art. 370 c.p.c., né tale parte potrebbe giovarsi della facoltà di presentare memorie in vista dell'adunanza camerale prevista dall'art. 380 bis c.p.c., come modificato dalla l. n. 197 del 2016, quando, alla data di entrata in vigore di tale legge, aveva ancora la possibilità di ottemperare al disposto dell'art. 370 c.p.c., atteso che in tale caso sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, ancorché tardivamente, e poi interloquire con la memoria di cui al citato art. 380 bis c.p.c. (17/24835).

371 Ricorso incidentale. La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza. La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.

Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.

Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente.

Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

SOMMARIO: I. Profili generali. - II. Rapporti fra ricorso principale e ricorso incidentale. - III. (segue): Il ricorso incidentale condizionato. - IV. Requisiti del ricorso incidentale.

I. Profili generali. 1 Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371, indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si

intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione (15/5695; conf. alla prima parte della massima, 14/25662; 14/16221; 05/26622; 02/12342, 02/ 10226; conf. anche 06/4980 secondo cui l'eventuale successiva notificazione di altra impugnazione incidentale non autorizza il litisconsorte ad impugnare incidentalmente dopo la scadenza del termine decorrente dalla notificazione dell'impugnazione principale, nemmeno in relazione ad un interesse che scaturisca da quell'altra impugnazione incidentale; nel medesimo senso cfr. anche 07/21829; 07/19165, 06/10663, 06/8105, 05/20136). **Q** Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la



L'estratto che stai consultando fa parte del volume in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di **Wolters Kluwer**

Torna al libro







